

Avviso

Proroga dello Stato di emergenza nel territorio colpito delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

Si informa la clientela che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021 n. 749, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, è stata disposta un'ulteriore proroga di dodici mesi, dello stato di emergenza (disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Novembre 2019) sui territori su menzionati, interessati dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

In conseguenza di ciò viene concessa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi agli <u>edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente</u>, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione dei danni subiti.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche <u>la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale</u> fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **21 Novembre 2021**. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il **3 Maggio 2021**, il Centro Territoriale riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca <u>senza spese e/o oneri aggiuntivi</u> in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).



In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Firenze, 01 aprile 2021

Contatti

I contatti da attivare per sospensioni o informazioni sono:

• Centro Territoriale Sud e Sicilia: ctsud@mpscapitalservices.it;

Resp. Paolo Masini - cell. 3357845416 ladaresta Giuseppe - cell. 3357553975

Altre informazioni sul sito (www.mpscapitalservices.it)